

## **SPORT E SALUTE S.P.A.**

# **REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO UFFICIALE DEI FORNITORI DI BENI, PRESTATORI DI SERVIZI ED ESECUTORI DI LAVORI**

**[VERSIONE 6]**

## INDICE

ART. 1 - PREMESSA E DEFINIZIONI .....	3
ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE .....	3
ART. 3 – COMPOSIZIONE DELL'ELENCO.....	4
ART. 4 – PORTALE FORNITORI DELLA SOCIETA' .....	5
ART. 5 – MODALITA' DI SUPPORTO ALLE OPERAZIONI SUL PORTALE E RICHIESTE DI CHIARIMENTO.....	6
ART. 6 – OPERATORI ECONOMICI AMMESSI.....	6
ART. 7 - CLASSI DI IMPORTO.....	8
ART. 8 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO FORNITORI .....	9
ART. 9 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE .....	11
ART. 10 - CONTRIBUTO SPESE DI ISCRIZIONE .....	13
ART. 11 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE .....	14
ART. 12 - ESITO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE.....	19
ART. 13 - DURATA DELL'ISCRIZIONE E AGGIORNAMENTO .....	19
13.1 Durata dell'iscrizione .....	19
13.2 Aggiornamento periodico delle informazioni.....	20
13.3 Rinnovo dell'iscrizione.....	20
ART. 14 - ESTENSIONE.....	20
ART. 15 - CAUSE DI SOSPENSIONE.....	21
ART. 16 - CAUSE DI CANCELLAZIONE.....	22
ART. 17 - TUTELA DELLA PRIVACY .....	23
ART. 18 - FORO COMPETENTE .....	23

## **ART. 1 - PREMESSA E DEFINIZIONI**

Sport e salute S.p.A. (d'ora in poi anche solo "Società"), ai sensi di quanto stabilito dall'art. 90 del Decreto Legislativo 18 aprile 2006, n° 50 e s.m.i. (d'ora in poi anche solo "Codice dei Contratti pubblici"), intende istituire il proprio Elenco ufficiale dei fornitori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori (d'ora in poi anche solo "Elenco fornitori") e con il presente Regolamento individua i criteri e le modalità di gestione dello stesso.

L'Elenco fornitori ha lo scopo di definire un numero di operatori economici in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale richiesti dalla Società per le finalità di cui al successivo articolo 2.

La formazione e la gestione dell'Elenco fornitori, disciplinata dal presente Regolamento, è dettagliatamente illustrata sul Portale fornitori della Società, all'indirizzo <https://fornitori.sportesalute.eu>, sezione "Elenco fornitori", ove è possibile scaricare tutta la documentazione (incluso il presente Regolamento e i modelli di dichiarazione) richiesta a corredo della Domanda di iscrizione all'Elenco fornitori, ed acquisire altre notizie utili per agevolare l'iscrizione da parte degli operatori economici interessati.

Essendo prescritta la costante permanenza dei requisiti richiesti, gli operatori economici possono, in ogni momento di vigenza dell'Elenco fornitori, essere sospesi o, nelle ipotesi più gravi, cancellati dall'Elenco stesso secondo quanto indicato nel presente Regolamento.

Si precisa sin d'ora che tutte le ipotesi di sospensione/cancellazione dall'Elenco fornitori descritte nel presente documento devono intendersi applicabili esclusivamente alle singole categorie merceologiche per le quali l'operatore economico ha presentato Domanda di iscrizione/rinnovo (pertanto un operatore economico può contemporaneamente risultare sospeso su una categoria e mantenere valida l'iscrizione su un'altra categoria).

## **ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

L'Elenco fornitori sarà utilizzato dalla Società come strumento di identificazione degli operatori economici da consultare ai fini dell'affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie indicate all'art. 35, comma 1, lettere c) e d) del Codice dei Contratti pubblici.

L'Elenco fornitori della Società potrà altresì essere utilizzato dalle Società partecipate nonché dalle amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatari operanti nel settore dello sport e tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al Codice dei Contratti pubblici (ai sensi dell'art. 38, comma 1-bis, del Codice dei Contratti pubblici).

Per la scelta degli operatori economici da invitare si procederà nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36 del Codice dei Contratti pubblici<sup>1</sup>, dalle "Linee Guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50" nonché dal "Regolamento interno per gli acquisti sottosoglia ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" in vigore.

La Società si riserva la facoltà di ampliare, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, la concorrenzialità rispetto agli operatori economici iscritti, invitando o interpellando anche altri operatori ritenuti idonei.

Resta ferma la facoltà della Società di non ricorrere agli operatori economici iscritti all'Elenco fornitori o di ricorrervi parzialmente, qualora:

- si renda necessario procedere all'affidamento di prestazioni che, per loro peculiarità tecnica o qualitativa o per il grado di specializzazione e/o organizzazione richiesta, non rendano possibile l'utilizzazione dell'Elenco;
- si renda necessario procedere all'affidamento di prestazioni rientranti in categorie merceologiche differenti da quelle oggetto dell'Elenco fornitori;
- sia opportuno assicurare un più ampio confronto concorrenziale nell'ambito della procedura;
- la Società decida di far ricorso al mercato elettronico della PA oppure ad altri canali di approvvigionamento;
- si renda necessario procedere ad affidamenti di importo, al netto dell'IVA, inferiore a € 40.000,00<sup>2</sup>;
- la Società ritenga di provvedere alla individuazione degli operatori da invitare mediante indagini di mercato svolte ai sensi del Codice dei Contratti pubblici.

### **ART. 3 – COMPOSIZIONE DELL'ELENCO**

L'Elenco fornitori è così articolato:

- Sezione I: Fornitori di beni;
- Sezione II: Prestatori di servizi;
- Sezione III: Esecutori di lavori.

---

<sup>1</sup> Fino al 30 giugno 2023, e salva un'ulteriore proroga del medesimo termine, si applicano anche le disposizioni di cui al D. L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in Legge n. 108/2021.

<sup>2</sup> Fino al 30 giugno 2023, ai sensi del D. L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in Legge n. 108/2021 e salva un'ulteriore proroga del medesimo termine, l'importo di € 40.000,00 deve intendersi innalzato a € 139.000,00 (€ 150.000 per i lavori).

Le sezioni sono suddivise in categorie principali e relative (ove presenti) sottocategorie di cui all'allegato elenco ("Allegato A - Elenco categorie merceologiche").

La Società si riserva la facoltà di integrare il numero delle categorie/sottocategorie merceologiche previste.

È ammessa l'iscrizione esclusivamente per le categorie principali che sono contrassegnate con asterisco.

Con la procedura descritta nel presente Regolamento non vengono costituite graduatorie o qualsivoglia altra classificazione di merito e non si procede, pertanto, all'attribuzione di punteggi.

Il presente Regolamento, la Domanda di iscrizione all'Elenco fornitori, le relative dichiarazioni, l'ulteriore documentazione allegata nonché gli altri eventuali elementi integrativi forniti dai soggetti interessati, hanno il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi soggetti di essere iscritti all'Elenco fornitori.

I soggetti richiedenti, quindi, con l'iscrizione non acquisiscono diritto a partecipare alle procedure di affidamento espletate dalla Società in quanto l'iscrizione stessa non costituisce titolo di preferenza.

Eventuali errori, omissioni o manchevolezze di qualsiasi genere nella tenuta, nell'aggiornamento e/o nell'utilizzazione dell'Elenco fornitori da parte della Società non daranno comunque titolo ad alcuno per avanzare ragioni o pretese, di qualsiasi genere nei confronti della Società stessa.

#### **ART. 4 – PORTALE FORNITORI DELLA SOCIETA'**

Allo scopo di assicurare maggiore celerità nella gestione dell'Elenco fornitori, nonché di favorire l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con la Società, la gestione dell'Elenco fornitori è garantita dal Portale fornitori della stessa (disponibile al seguente indirizzo <https://fornitori.sportosalute.eu>), ed è effettuata mediante un processo informatizzato totalmente dematerializzato.

Il Portale fornitori è erogato attraverso soluzioni e servizi certificati ISO/IEC 27001, standard di riferimento a livello mondiale sul tema della sicurezza, che attesta che i dati sensibili delle aziende che usufruiscono di tali soluzioni sono gestiti nel rispetto dei principi di riservatezza, integrità e disponibilità delle informazioni.

Per poter richiedere l'iscrizione all'Elenco fornitori è necessario pertanto, preventivamente ed obbligatoriamente, richiedere l'abilitazione al Portale fornitori nelle modalità descritte nel documento "Guida all'abilitazione" disponibile per il download nella home page del Portale stesso.

L'operatore economico che fosse eventualmente già abilitato al Portale fornitori non deve richiedere una nuova abilitazione fatta salva la facoltà di contattare il Servizio assistenza fornitori

(ai recapiti indicati al successivo articolo 5) per comunicare eventuali modifiche nei dati di registrazione ovvero in caso di smarrimento dei codici di accesso (User ID e Password).

Le operazioni effettuate nell'ambito del sistema informatico sono riferibili al soggetto abilitato e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

In particolare, il tempo di sistema è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN).

L'operatore economico abilitato è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso, a mezzo della quale verrà identificato dalla Società, e la password.

Le comunicazioni inerenti l'Elenco fornitori saranno effettuate dalla Società all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al momento della registrazione al Portale fornitori.

A tal fine l'operatore economico abilitato, interessato a richiedere l'iscrizione all'Elenco fornitori, elegge domicilio presso l'indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della registrazione al Portale fornitori.

È onere del soggetto abilitato al Portale fornitori aggiornare tempestivamente nella propria cartella personale sul Portale fornitori qualsiasi variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata.

Non sono ammesse Domande di iscrizione presentate con modalità differenti.

## **ART. 5 – MODALITA' DI SUPPORTO ALLE OPERAZIONI SUL PORTALE E RICHIESTE DI CHIARIMENTO**

Per richieste di supporto o chiarimento l'operatore economico è tenuto a contattare il Servizio assistenza fornitori ai recapiti indicati nella sezione "Elenco fornitori" accessibile dalla home page del Portale fornitori.

Una volta trasmessa la Domanda di iscrizione all'Elenco fornitori, secondo le modalità descritte al successivo articolo 11, verrà attivato, all'interno del Portale fornitori, per ciascuna categoria merceologica per la quale è stata richiesta l'iscrizione, un canale di comunicazione dedicato ("Messaggistica on line") che dovrà essere utilizzato per tutte le successive comunicazioni.

## **ART. 6 – OPERATORI ECONOMICI AMMESSI**

Possono richiedere l'iscrizione all'Elenco fornitori i seguenti soggetti:

1. gli imprenditori individuali, anche artigiani e le società anche cooperative;
2. i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di

- cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (d'ora in poi anche solo "ConSORZI di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) del Codice dei Contratti pubblici");
3. i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del Codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro (d'ora in poi anche solo "ConSORZI di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice dei Contratti pubblici");
  4. i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del Codice civile, costituiti tra i soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3 del presente articolo, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del Codice civile;
  5. le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 purché dotato di soggettività giuridica;
  6. i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

*Potranno iscriversi all'Elenco fornitori sia il Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice dei Contratti pubblici sia i singoli operatori economici consorziati che soddisfino singolarmente i requisiti di iscrizione.*

*Resta inteso che il Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) del Codice dei Contratti pubblici è tenuto, qualora invitato ad una procedura di gara, ad indicare, in sede di offerta, gli operatori economici consorziati che eseguiranno le prestazioni oggetto della procedura.*

*Per il Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice l'indicazione sopra riportata costituisce una facoltà e non un obbligo in quanto il Consorzio può eseguire le prestazioni in proprio.*

*Il Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice dei Contratti pubblici, qualora invitato ad una procedura di gara, potrà indicare, come consorziati esecutori delle prestazioni:*

- *gli operatori economici già iscritti nell'Elenco fornitori per la categoria principale oggetto della procedura;*
- *gli operatori economici non iscritti nell'Elenco fornitori.*

*Resta inteso che non è ammessa la partecipazione congiunta ad una medesima procedura di gara del Consorzio e dell'operatore economico consorziato indicato dallo stesso come esecutore delle prestazioni oggetto della procedura, pena esclusione dalla gara sia del Consorzio che dell'operatore economico consorziato.*

## ART. 7 - CLASSI DI IMPORTO

Per ogni categoria merceologica principale sono definite le seguenti classi di importo, in base alle quali ciascun operatore economico può essere iscritto sulla scorta dei requisiti indicati nel successivo articolo 8:

### A. Beni e Servizi (al netto d'IVA):

- Classe I (fino a € 39.999)
- Classe II (da € 40.000 fino a € 100.000)
- Classe III (da € 100.001 a € 200.000).

[Esclusivamente per alcune Categorie merceologiche, ricomprese nell'elenco di cui all'Allegato IX del Codice dei Contratti pubblici, e indicate nell'Allegato A - Elenco categorie merceologiche]

- Classe IV (da € 200.001 a € 400.000);
- Classe V (da € 400.001 a € 750.000).

### B. Lavori (al netto d'IVA):

le classi di importo coincidono con le classifiche SOA (dalla I alla V).

L'iscrizione ad una classe sottintende l'iscrizione alle classi di rango inferiore (ad. es. un operatore iscritto in classe III risulterà iscritto anche nella classe I e II).

A fronte dell'esito positivo del procedimento di iscrizione, l'operatore economico viene ritenuto idoneo a partecipare alle procedure di affidamento per le quali la Società intenda avvalersi dell'Elenco fornitori, nei limiti del valore della classe di importo attribuita (per i lavori si applica quanto previsto all'art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010).

Si precisa che, con riferimento alle categorie di beni e servizi:

- l'iscrizione alla classe III abilita l'operatore economico a partecipare alle procedure di affidamento fino all'importo della soglia di rilevanza comunitaria indicato all'art. 35, comma 1, lettera c) del Codice dei Contratti pubblici;
- l'iscrizione alla classe V abilita l'operatore economico a partecipare alle procedure di affidamento fino all'importo della soglia di rilevanza comunitaria indicato all'art. 35, comma 1, lettera d) del Codice dei Contratti pubblici.

Le soglie sopra indicate sono soggette a revisione periodica secondo quanto previsto dall'art. 35, comma 3, del Codice dei Contratti pubblici.



## ART. 8 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO FORNITORI

Ai fini dell'inserimento nell'Elenco fornitori, gli operatori economici interessati devono essere in possesso dei requisiti di seguito specificati.

### A) [Per tutte le categorie] Requisiti di ordine generale:

1. [ove richiesta dall'ordinamento in ragione della struttura soggettiva dell'operatore economico] iscrizione nel Registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali) per attività coerenti con l'oggetto della categoria principale per la quale si richiede l'iscrizione;

Si specifica che tale requisito, in caso di partecipazione in forma plurisoggettiva, dovrà essere posseduto:

- Nel caso Consorzio ordinario/GEIE da ciascun componente del GEIE/Consorzio nonché dal GEIE/Consorzio ordinario medesimo;
- Nel caso di Aggregazione di retisti da ciascun componente dell'Aggregazione di retisti nonché dall'organo comune.

2. non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti pubblici, ovvero di ogni altra situazione che determini l'esclusione dall'Elenco fornitori e/o l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.

Si specifica che tale requisito, in caso di partecipazione in forma plurisoggettiva, dovrà essere posseduto:

- Nel caso di GEIE costituito, i requisiti di ordine generale dovranno essere posseduti dal GEIE e da ciascuno degli operatori economici partecipanti al GEIE.
- Nel caso di Consorzio ordinario i requisiti di ordine generale dovranno essere posseduti costituito dal Consorzio e da ciascuno degli operatori economici partecipanti al Consorzio;
- Nel caso di Aggregazione di retisti i requisiti di ordine generale dovranno essere posseduti da ciascun componente dell'Aggregazione nonché dall'organo comune.

### B) [Per ciascuna Categoria merceologica principale per la quale si richiede l'iscrizione] Requisiti di capacità economico-finanziaria:

1. [solo per le categorie di beni e servizi] Fatturato globale:

Media del fatturato globale (valore della produzione iscritto in bilancio), conseguito negli ultimi 3 (tre) esercizi di bilancio approvati alla data di presentazione della Domanda di iscrizione all'Elenco fornitori, ovvero nel minor periodo di attività, non inferiore a 1,5 (unovirgolacinque) volte il valore massimo della classe d'importo

per la quale si richiede l'iscrizione, in riferimento a ciascuna categoria merceologica principale per la quale si richiede l'iscrizione.

In caso di richiesta di iscrizione in più categorie merceologiche principali, il fatturato globale richiesto deve essere pari alla somma dei fatturati necessari per l'iscrizione in ciascuna categoria merceologica principale (per esempio: qualora si chieda l'iscrizione in 2 categorie merceologiche, entrambe per la classe III, il fatturato globale deve essere almeno pari a € 600.000,00; qualora si chieda l'iscrizione in 3 categorie merceologiche, entrambe per la classe V, il fatturato globale deve essere almeno pari a € 3.375.000,00);

2. [solo per le categorie di beni e servizi] Fatturato specifico:

Media dei fatturati specifici per categoria analoga alla categoria merceologica principale per la quale si richiede l'iscrizione, conseguiti negli ultimi 3 (tre) esercizi di bilancio approvati alla data di presentazione della Domanda di iscrizione all'Elenco fornitori, ovvero nel minor periodo di attività, non inferiore al valore massimo della classe d'importo per la quale si richiede l'iscrizione.

In caso di richiesta di iscrizione in più categorie merceologiche principali, la condizione di cui sopra deve essere rispettata per ciascuna categoria merceologica per la quale si richiede l'iscrizione;

3. [solo per le categorie di lavori] Attestazione SOA per le categorie e classifiche per le quali si richiede l'iscrizione.

Resta ferma la facoltà della Società di richiedere ulteriori requisiti speciali per la partecipazione alle singole procedure di affidamento in relazione all'oggetto del contratto.

*Nel caso di richiesta di iscrizione da parte di un Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b), del Codice dei Contratti pubblici, i Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale devono essere posseduti e comprovati dal Consorzio stesso.*

*Nel caso di richiesta di iscrizione, da parte di un Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), del Codice dei Contratti pubblici, si applica quanto segue:*

- *[solo per le categorie di beni e servizi]*
  - *i Requisiti di capacità economico-finanziaria devono essere posseduti e comprovati dal Consorzio stesso o, in alternativa, da uno o più operatori economici consorziati che il Consorzio deve obbligatoriamente indicare nell'Allegato 3;*
  - *i Requisiti di capacità economico-finanziaria devono essere posseduti dal Consorzio ordinario/GEIE/Aggregazione di retisti nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.*

- *[solo per le categorie di lavori]*
  - *il Requisito di capacità economico-finanziaria di cui al precedente punto 3, deve essere posseduto e comprovato dal Consorzio stesso.*

*Nel caso in cui il Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), del Codice dei Contratti pubblici intenda utilizzare i requisiti dei propri consorziati (per l'iscrizione nelle categorie di beni e servizi) devono essere prodotti i seguenti documenti:*

- *Allegati 2 e 3 (quest'ultimo solo per richieste di iscrizione nelle categorie di beni e servizi) resi e sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante o procuratore di ciascuno degli operatori economici consorziati indicati dal Consorzio ai fini del raggiungimento dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Elenco fornitori.*

Qualora i requisiti di ordine speciale non raggiungano le soglie minime sopra indicate, ma risultino comunque compatibili con l'attribuzione di una classe d'importo inferiore rispetto a quella richiesta per la stessa categoria merceologica principale, si procederà direttamente all'attribuzione della classe d'importo inferiore.

Il mancato possesso anche di solo uno dei requisiti richiesti, siano essi di carattere generale che speciale (fatto salvo quanto precisato al precedente capoverso), comporta la non iscrizione ovvero la cancellazione dell'operatore economico dall'Elenco fornitori.

Sport e salute si riserva di effettuare analisi a campione in merito al rischio reputazionale degli Operatori Economici.

## **ART. 9 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE**

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini dell'iscrizione all'Elenco fornitori:

- devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la sottoscrizione digitale del dichiarante (legale rappresentante) fatto salvo quanto indicato ai successivi articoli;
- possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia della relativa procura.

La restante documentazione deve essere prodotta nelle modalità di seguito descritte.

In caso di operatori economici non stabiliti in Italia, la documentazione deve essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano, in questo caso, l'art. 45, comma 1, l'art. 83, comma 3, l'art. 86, commi 2 e 3, l'art. 90, comma 8, del Codice dei Contratti pubblici.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

Gli allegati al presente Regolamento sono editabili. Gli operatori economici interessati devono utilizzare i citati modelli lasciando vuoti i campi di non pertinenza.

Il certificato di firma digitale, da utilizzare per la sottoscrizione dei documenti, deve essere in corso di validità e rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia digitale – ex DigitPA (previsto dall'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 65 del D.Lgs. 82/2005.

Si precisa che i soli formati di firma digitale accettati sono CADES e PADES.

Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da certificatori operanti in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno stato membro dell'Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva 1993/93/CE.

Sono altresì ammessi, in conformità a quanto stabilito dall'art. 21, comma 4, del D.Lgs. 82/2005, certificati di firma digitale rilasciati da un certificatore stabilito in uno stato non facente parte dell'Unione Europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- il certificatore possiede i requisiti di cui alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, ed è accreditato in uno Stato membro;
- il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima direttiva;
- il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

A tal fine è necessario indicare quale delle ipotesi sopra indicate sia applicabile all'autorità che ha rilasciato la firma, allegando documentazione a comprova, e indicare altresì lo strumento per mezzo del quale sarà possibile effettuare la verifica (software, link, ecc).

È onere dell'operatore economico verificare la validità della firma digitale apposta sui documenti informatici utilizzando uno dei seguenti strumenti:

- (per file di dimensioni inferiori ai 25 MB) lo strumento di verifica presente all'interno del Portale fornitori;
- (per file di dimensioni superiori ai 25 MB o per i file per i quali lo strumento di verifica presente sul Portale fornitori restituisce un esito negativo) uno dei software gratuiti messi a disposizione dalle Certification Authority Italiane.

Il limite di caricamento fissato per il singolo file è pari a 100 MB.

Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale deve essere valido alla data di inserimento del documento stesso a portale.

La firma è considerata valida se sussistono queste tre condizioni:

- 1) il file è integro nella sua struttura (contiene il documento, il certificato digitale del firmatario e la firma digitale);
- 2) il certificato digitale del firmatario è stato rilasciato da un ente certificatore iscritto all'elenco pubblico dell'Agenzia per l'Italia digitale (ex DigitPA) e non è scaduto;
- 3) il certificato digitale del firmatario non è stato revocato o sospeso dall'ente certificatore che lo ha rilasciato.

È opportuno ricordare che un documento con firma digitale scaduta o revocata è valido solamente se al documento è associato un riferimento temporale opponibile ai terzi (marcatura temporale rilasciata da un certificatore iscritto nell'elenco pubblico dei certificatori), apposta durante il periodo di validità del certificato della firma.

I soggetti che fossero in possesso di un certificato di firma digitale con scadenza antecedente la data di inserimento del documento a portale dovranno associare al documento firmato digitalmente, una marcatura temporale certificata.

Gli atti e i documenti sottoscritti a mezzo di firma digitale non potranno considerarsi validi ed efficaci se non verranno sottoscritti secondo le modalità sopra richieste.

## **ART. 10 - CONTRIBUTO SPESE DI ISCRIZIONE**

Quale corrispettivo dei servizi descritti nel presente Regolamento e resi, eventualmente anche avvalendosi di modalità in outsourcing, dalla Società a favore dell'operatore economico, sia in fase di iscrizione che durante la sua permanenza nell'Elenco, è richiesto il versamento di € 300,00 più IVA per l'iscrizione in una categoria merceologica principale, e di ulteriori € 40,00 più IVA per ogni ulteriore categoria merceologica principale per la quale si richiede l'iscrizione.

Il versamento deve essere effettuato mediante bonifico sul conto corrente di cui si riportano gli estremi:

- Intestatario: Sport e salute S.p.A.
- IBAN: IT79K0100503309000000009000
- Causale: "Domanda di Iscrizione/Rinnovo all'Elenco fornitori di Sport e salute". Nella stessa causale deve altresì essere indicata la denominazione e la Partita IVA dell'operatore economico che effettua il versamento.

L'attestazione dell'avvenuto versamento del corrispettivo di iscrizione deve essere prodotta contestualmente alla Domanda di iscrizione all'Elenco fornitori, attraverso l'apposito campo sul Portale fornitori secondo quanto previsto al successivo articolo 11.

A seguito dell'iscrizione dell'operatore economico nell'Elenco fornitori, la Società procederà all'emissione di regolare fattura per l'importo corrisposto.

In nessun caso, né durante l'iter di verifica dei requisiti di iscrizione né a seguito dell'iscrizione dell'operatore economico nell'Elenco fornitori, Sport e salute potrà restituire in tutto o in parte il corrispettivo versato.

## **ART. 11 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE**

Per iscriversi all'Elenco fornitori l'operatore economico interessato deve:

- A. prendere visione delle presenti Norme e delle Categorie Merceologiche per le quali è possibile richiedere l'iscrizione all'Elenco fornitori (disponibili nell'area "Elenco fornitori" del Portale fornitori);
- B. [solo per gli operatori economici non ancora abilitati al Portale fornitori] richiedere l'abilitazione al Portale fornitori;
- C. far pervenire, attraverso le funzionalità del Portale Fornitori la seguente documentazione:

### **DOCUMENTAZIONE GENERALE**

1. Presentazione aziendale;
2. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, riferita ai requisiti di ordine generale (cfr. Allegato 2) sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore.

Il dichiarante deve presentare una dichiarazione esauriente che permetta alla Società una valutazione informata sulla sua affidabilità e su quella dell'operatore economico che richiede l'iscrizione all'Elenco fornitori.

L'Allegato 2 va compilato esclusivamente nelle parti di competenza.

Nel caso in cui siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del soggetto dichiarante o dell'operatore economico che richiede l'iscrizione all'Elenco fornitori (di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, del Codice dei Contratti pubblici) o siano state adottate misure di self cleaning, devono essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla Società ogni opportuna valutazione.

Le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del Codice dei Contratti pubblici, devono essere rese dal legale rappresentante o procuratore per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 80, comma 3, del Codice stesso.

Si precisa inoltre che in caso di cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di presentazione della Domanda di iscrizione all'Elenco fornitori, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lettere a), c), c-bis), l), del Codice dei Contratti

pubblici devono essere rese anche con riferimento ai soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo, che hanno operato presso l'Impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fusesi nell'anno antecedente la data di presentazione della Domanda di iscrizione all'Elenco fornitori e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono considerarsi "soggetti cessati" per l'operatore economico.

Rispetto al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro assumono rilevanza sia la persona fisica che quella giuridica e pertanto le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del Codice dei Contratti pubblici dovranno essere rese anche nei loro confronti.

Nel caso di persone giuridiche, le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza (es.: Amministratore Delegato, Consigliere Delegato, Consigliere con poteri di rappresentanza, ecc).

Si precisa infine che nel caso di società con due soli soci persone fisiche i quali siano in possesso, ciascuno, del cinquanta per cento (50 %) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 80, commi 1 e 2, del Codice dei Contratti pubblici devono essere rese per entrambi suddetti soci;

3. [ove richiesta dall'ordinamento in ragione della struttura soggettiva dell'operatore economico] Copia integrale della visura camerale aggiornata (di data non antecedente a 6 mesi dalla data di presentazione della Domanda di iscrizione all'Elenco fornitori) contenente i nominativi di tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011;
4. Copia, ove presente, del certificato di qualità UNI EN ISO 9001 nell'edizione vigente (obbligatoria per l'iscrizione nelle categorie di Lavori con classifica SOA equivalente alla III);
5. [in caso di forma plurisoggettiva] Atto costitutivo;
6. Procura.

Qualora le dichiarazioni siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale) deve essere inserita nel sistema la copia della procura (generale o speciale), oppure del verbale di conferimento, che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile;

#### **DOCUMENTAZIONE SPECIFICA RICHIESTA PER OGNUNA DELLE CATEGORIE MERCEOLOGICHE PRINCIPALI PER LE QUALI SI RICHIESTE L'ISCRIZIONE**

7. [solo per le categorie di beni e servizi] Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, riferita ai requisiti di capacità economico-finanziaria, per ognuna delle categorie merceologie per le quali si richiede

l'iscrizione (cfr. Allegato 3), sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore;

8. [solo per l'iscrizione nelle categorie di lavori] Attestazione SOA per le categorie e classifiche per le quali si richiede l'iscrizione;

9. [solo per l'iscrizione nelle categorie di beni e servizi per le classi II, III, IV, V] Documentazione a comprova dei requisiti di capacità economico – finanziaria:

9.1. Documenti a comprova del requisito di cui al precedente articolo 8, lettera B), punto 1:

9.1.1. dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società, **ove presente** (quindi esclusivamente Collegio sindacale o revisore contabile o società di revisione), con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, attestante l'importo del fatturato globale richiesto per l'iscrizione nella categoria merceologica principale prescelta, relativo agli esercizi finanziari di cui al precedente articolo 8 lettera B), punto 1;

(ovvero, in alternativa)

9.1.2. copie dei bilanci consuntivi (o, nel caso di società di persone o Imprese individuali, dei modelli unici o delle Dichiarazioni IVA), compresi gli allegati, relativi agli esercizi finanziari, di cui al precedente articolo 8 lettera B), punto 1, dai quali risulti il fatturato globale richiesto per l'iscrizione nella categoria merceologica principale prescelta;

(ovvero, in alternativa)

9.1.3. Dichiarazione di un Commercialista/Ragioniere/Perito commerciale, autorizzato all'esercizio della professione ai sensi della normativa vigente, con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, con la quale il dichiarante, assumendosi la relativa responsabilità, attesta l'importo del fatturato globale richiesto per l'iscrizione nella/e categoria/e merceologica/he principale/i prescelta/e, relativo agli esercizi finanziari di cui al precedente articolo 8 lettera B), punto 1;

9.2. Documenti a comprova del requisito di cui al precedente articolo 8, lettera B), punto 2:

9.2.1. dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società, **ove presente** (quindi esclusivamente Collegio sindacale o



revisore contabile o società di revisione), con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, attestante l'importo del fatturato specifico richiesto per l'iscrizione nella categoria merceologica principale prescelta, relativo agli esercizi finanziari di cui al precedente articolo 8 lettera B), punto 2;

(ovvero, in alternativa)

9.2.2. copie dei bilanci consuntivi (o, nel caso di società di persone o Imprese individuali, dei modelli unici o delle Dichiarazioni IVA purché si riesca ad evincere la misura del fatturato specifico richiesto per l'iscrizione nella categoria merceologica principale prescelta), compresi gli allegati, relativi agli esercizi finanziari, di cui al precedente articolo 8 lettera B), punto 2, dai quali risulti il fatturato specifico richiesto per l'iscrizione nella categoria merceologica principale prescelta.

In tal caso l'operatore economico è tenuto ad indicare, per ciascun documento, il punto specifico da cui sia possibile evincere la tipologia (causale della fatturazione) e la misura (importo) del fatturato specifico;

(ovvero, in alternativa)

9.2.3. Dichiarazione di un Commercialista/Ragioniere/Perito commerciale, autorizzato all'esercizio della professione ai sensi della normativa vigente, con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, con la quale il dichiarante, assumendosi la relativa responsabilità, attesta l'importo del fatturato specifico richiesto per l'iscrizione nella categoria merceologica principale prescelta, relativo agli esercizi finanziari di cui al precedente articolo 8 lettera B), punto 2;

(ovvero, in alternativa)

9.2.4. copie dei certificati rilasciati e vistati da committenti pubblici, e/o dichiarazioni di privati, che attestino l'esecuzione di prestazioni analoghe alla categoria merceologica principale per la quale si richiede l'iscrizione per un importo complessivo - IVA esclusa - almeno pari a quanto richiesto per l'iscrizione nella categoria merceologica principale prescelta.

Tali predetti certificati, pena l'inammissibilità degli stessi, devono:

- descrivere la prestazione;

- riferirsi agli esercizi finanziari di cui al precedente articolo 8 lettera B), punto 2;
- indicare il compenso corrisposto nel triennio riferito agli esercizi finanziari di cui al precedente articolo 8 lettera B), punto 2;

Nel caso in cui la certificazione viene fornita per un contratto che prevede una prestazione principale e una o più prestazioni complementari (es. Fornitura di PC e materiali di consumo) la stessa deve intendersi riferita alla prestazione principale (nell'esempio sopra riportato la certificazione si intende riferita alla Fornitura di PC);

10. Attestato di avvenuto versamento del contributo spese di iscrizione secondo quanto previsto all'articolo 10 del presente documento;

D. confermare definitivamente l'invio dei documenti sopra elencati.

Si precisa che, ai fini di quanto sopra, se i requisiti posseduti dall'operatore economico sono superiori ai requisiti minimi richiesti come indicati al precedente articolo 8, lettere B) e C), è sufficiente comprovare il possesso dei requisiti minimi richiesti.

Ai fini dell'iscrizione nell'Elenco fornitori, i documenti richiesti a comprova dei requisiti devono essere prodotti nel numero strettamente necessario e sufficiente alla verifica degli stessi.

Si fa presente che per la sola iscrizione alla classe I per le categorie di beni e servizi non è richiesta la presentazione dei documenti a comprova dei requisiti di capacità economico-finanziaria. La Società si riserva comunque la facoltà di richiedere, in qualunque momento (anche dopo la conferma dell'avvenuta iscrizione all'Elenco fornitori), tale documentazione da sottoporre a verifica. Qualora, al termine della verifica, fosse accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione fornita in merito ai requisiti di ordine speciale, l'iscrizione dell'operatore economico per la categoria per la quale è stata riscontrata la non rispondenza verrà cancellata.

La mancanza in tutto o in parte della documentazione richiesta, l'incompletezza nelle informazioni o la non rispondenza al vero delle stesse costituisce causa di non iscrizione all'Elenco fornitori.

Il procedimento di caricamento dei documenti richiesti per l'iscrizione all'Elenco fornitori, per una o più categorie merceologiche principali, deve concludersi entro 90 giorni naturali e consecutivi dall'avvio del procedimento. Decorso inutilmente tale termine sarà necessario ripetere nuovamente l'iscrizione nella categoria per la quale non è stato completato il procedimento.

## **ART. 12 - ESITO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE**

Ogni Domanda di iscrizione/Aggiornamento, correttamente compilata e corredata da tutte le dichiarazioni/documentazioni previste, sarà esaminata con criterio cronologico, secondo l'ordine progressivo di arrivo.

Entro 30 giorni dalla presentazione della Domanda di iscrizione all'Elenco fornitori, la Società comunicherà l'esito del procedimento, via PEC, all'indirizzo comunicato dall'operatore economico in fase di registrazione al Portale fornitori, specificando categoria merceologica principale, classe d'importo per la quale l'operatore economico risulta iscritto nonché termine di validità dell'iscrizione.

Qualora la documentazione presentata non fosse risultata completa o esauriente e qualora la Società richiedesse chiarimenti/integrazioni in merito ai documenti presentati in sede di Domanda di iscrizione all'Elenco fornitori, il termine per la valutazione viene sospeso, previo avviso all'interessato, sino a che l'operatore economico non fornisca i chiarimenti e/o le integrazioni richiesti/e.

In caso di esito negativo del procedimento, unitamente all'esito, verranno comunicati (con le stesse modalità previste per la comunicazione dell'accoglimento della Domanda di iscrizione all'Elenco fornitori) anche i motivi.

Inoltre, sia nel corso del procedimento di iscrizione, che per tutta la durata della permanenza nell'Elenco fornitori, la Società si riserva di effettuare approfondimenti e/o verifiche sulla veridicità delle/i dichiarazioni/documenti presentate/i.

Tali approfondimenti e/o verifiche saranno eseguiti, a discrezione della Società, secondo una modalità campionaria di individuazione degli operatori economici da analizzare e potranno dar luogo all'immediata cancellazione dell'iscrizione per la categoria merceologica principale per la quale l'esito della verifica è stato negativo.

Un processo di valutazione concluso con esito negativo comporta l'impossibilità per l'Operatore Economico l'impossibilità di presentare una nuova domanda di iscrizione per la medesima categoria merceologica per mesi 6 (sei) dalla data della comunicazione.

## **ART. 13 - DURATA DELL'ISCRIZIONE E AGGIORNAMENTO**

### **13.1 Durata dell'iscrizione**

La validità dell'iscrizione all'Elenco fornitori, per ogni singola categoria merceologica principale per la quale viene richiesta l'iscrizione, è pari a 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla comunicazione di iscrizione di cui al precedente articolo 12, fatti salvi i casi di cancellazione indicati al successivo articolo 16.

### **13.2 Aggiornamento periodico delle informazioni**

Gli operatori economici iscritti all'Elenco fornitori dovranno mantenere aggiornati i dati inseriti in fase di iscrizione e comunicare ogni loro variazione.

Tale obbligo va assolto entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi successivi al verificarsi delle variazioni o entro la data di scadenza della documentazione scaduta. Il mancato adempimento può comportare, a discrezione di Sport e salute, la sospensione dall'Elenco fornitori.

La Società, comunque, sulla base delle informazioni e dei documenti trasmessi dall'operatore economico, istituirà un servizio di monitoraggio delle scadenze documentali. Pertanto, almeno 30 giorni naturali e consecutivi prima della scadenza di un qualsiasi documento rilevante ai fini dell'iscrizione segnalerà, mediante apposita comunicazione via e-mail all'operatore economico, i documenti in scadenza che, se non tempestivamente aggiornati, comporteranno la sospensione dell'operatore economico come meglio specificato al successivo articolo 15.

### **13.3 Rinnovo dell'iscrizione**

Almeno 2 mesi prima della scadenza dell'iscrizione, l'operatore economico deve procedere al rinnovo della stessa, esclusivamente tramite il Portale fornitori, seguendo la procedura indicata al precedente articolo 11.

Per il rinnovo dell'iscrizione l'operatore economico deve procedere nuovamente al pagamento degli importi inizialmente versati per la prima iscrizione e indicati al precedente articolo 10.

La Società verificherà il possesso dei requisiti richiesti e quindi provvederà al rinnovo dell'iscrizione secondo le stesse modalità e termini previsti per l'operatore economico che chiede l'iscrizione per la prima volta.

Decorso il termine di validità dell'iscrizione all'Elenco fornitori senza che l'operatore economico abbia ottenuto il rinnovo, l'iscrizione all'Elenco fornitori sarà scaduta e conseguentemente l'operatore economico non potrà essere invitato alle gare rientranti nella categoria merceologica.

## **ART. 14 - ESTENSIONE**

In qualunque momento l'Operatore Economico può richiedere l'estensione della qualifica ad una o più categorie oltre la prima e/o l'aumento della classe di importo. Per il contributo necessario alla nuova qualifica si fa riferimento a quanto già prescritto all'Art.10 del presente regolamento. Resto inteso che il nuovo processo non comporta l'automatico rinnovo anticipato delle qualifiche già possedute.

La scadenza della qualifica ottenuta con il processo di estensione viene allineata alla naturale scadenza della categoria di prima qualifica.

## **ART. 15 - CAUSE DI SOSPENSIONE**

La Società si riserva la facoltà di sospendere e/o cancellare l'iscrizione dall'Elenco fornitori come di seguito descritto.

Si procede alla sospensione dell'iscrizione nei seguenti casi:

1. la perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Elenco fornitori di cui al precedente articolo 8;
2. eventuali gravi irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni quali ad esempio gravi ritardi nelle consegne;
3. eventuali prestazioni con standard qualitativi o tecnici inferiori a quelli richiesti;
4. quando l'operatore economico non adempia all'obbligo di tempestiva comunicazione di ogni variazione relativa alle dichiarazioni/documentazioni presentate in ordine alla propria iscrizione nei termini previsti all'articolo 13.2;
5. in caso di inadempienza all'obbligo di aggiornamento triennale dell'iscrizione di cui al precedente articolo 13.3;
6. quando un operatore economico precedentemente iscritto subisca e/o comunichi variazioni sensibili nei requisiti di iscrizione relativamente alla sua qualificazione originaria;

In ogni caso, l'iscrizione può essere immediatamente sospesa qualora siano riscontrate fattispecie o siano in corso procedimenti che integrano una potenziale perdita dei requisiti prescritti per l'iscrizione e determinano il venire meno della fiducia nella serietà, correttezza professionale e capacità di eseguire le prestazioni/forniture di beni/servizi o di lavori oggetto della qualificazione per inadempienze di rilievo.

La Società comunicherà il relativo provvedimento di sospensione all'interessato con adeguata motivazione.

Al provvedimento seguirà, qualora ritenuto necessario, una fase di verifica e di istruttoria in contraddittorio. Al termine di questa fase, qualora sia accertata definitivamente la condotta che ha determinato il provvedimento di sospensione, si procederà con la cancellazione dell'operatore economico dall'Elenco fornitori.

Il provvedimento comporta, per l'operatore economico, il mancato invito alle gare.

L'operatore economico sospeso potrà chiedere la revoca della sospensione qualora vengano meno le condizioni che hanno portato alla sua adozione, con richiesta documentata.

Lo stato di sospensione non può protrarsi oltre 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi prorogabili, nel caso fossero necessari ulteriori approfondimenti, per un ulteriore periodo di 90

(novanta) giorni naturali e consecutivi; decorsi tali termini la Società deciderà o per la riammissione o per la cancellazione ai sensi di quanto di seguito previsto.

In caso di esito negativo dell'analisi del rischio reputazionale dell'O.E., la Società si riserva la facoltà di adottare ogni opportuno provvedimento, in conformità alla normativa vigente, previa fase di verifica e di istruttoria in contraddittorio con l'Operatore economico, qualora ritenuta necessaria.

## **ART. 16 - CAUSE DI CANCELLAZIONE**

Si procederà alla cancellazione di ufficio dell'iscrizione, nei seguenti casi (oltre alle casistiche sopra elencate nell'ipotesi in cui, all'esito della fase di verifica e di istruttoria in contraddittorio, sia accertata la condotta che ha determinato il provvedimento di sospensione o nell'ipotesi in cui lo stato di sospensione si prolunghi oltre i 90 giorni):

1. nell'ipotesi in cui, all'esito della fase di verifica e di istruttoria in contraddittorio, sia accertata la condotta che ha determinato il provvedimento di sospensione come meglio precisato al precedente articolo 15;
2. nell'ipotesi in cui lo stato di sospensione si prolunghi oltre i 90 giorni naturali e consecutivi;
3. cessazione di attività;
4. richiesta di cancellazione presentata dall'operatore economico interessato;
5. in presenza di gravi accadimenti tra i quali a titolo esemplificativo e non tassativo:
  - dichiarazioni mendaci;
  - comunicazioni negative, da parte della competente Prefettura riguardante l'operatore economico e/o i soggetti rientranti nelle previsioni di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011;
  - provvedimenti interdittivi ex D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.

In caso di cancellazione ne viene data comunicazione scritta all'operatore economico interessato, via mail, all'indirizzo comunicato dallo stesso in fase di registrazione al Portale fornitori.

L'operatore economico potrà presentare eventuali giustificazioni entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione della Società.

In caso di cancellazione dall'Elenco fornitori, una nuova iscrizione non potrà essere richiesta prima di 6 (sei) mesi dall'avvenuta cancellazione, o del termine stabilito e comunicato in sede di cancellazione. La nuova iscrizione sarà comunque soggetta ad una preliminare specifica istruttoria sul superamento delle criticità.

## **ART. 17 - TUTELA DELLA PRIVACY**

Si rimanda all'apposita sezione del Portale fornitori.

## **ART. 18 - FORO COMPETENTE**

Le controversie relative alla applicazione delle Norme del Regolamento e quelle relative alla iscrizione, sospensione e/o cancellazione nell'Elenco fornitori sono di competenza del TAR del Lazio.

## **ALLEGATI**

I seguenti documenti allegati costituiscono parte integrante del presente Regolamento:

- Allegato 2 - Dichiarazione Sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, riferita ai requisiti di ordine generale;
- Allegato 3 - Dichiarazione Sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, riferita ai requisiti di capacità economico-finanziaria;
- Allegato A - Elenco categorie merceologiche - Elenco e descrizione delle categorie merceologiche attive per le quali è possibile richiedere l'iscrizione nell'Elenco fornitori.

I predetti allegati, così come il presente Regolamento, sono disponibili sul Portale fornitori nella sezione "Elenco fornitori".

**IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE  
DELEGATO**

**AVV. VITO COZZOLI**

